



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

| | |
|--|-----------|
| Informazioni sul documento | 5 |
| GLOSSARIO | 6 |
| PREMESSA | 10 |
| Struttura del Modello | 10 |
| PARTE GENERALE | 12 |
| 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 | 12 |
| 1.1 <i>Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni</i> | 12 |
| 1.2 <i>Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti</i> | 12 |
| 1.3 <i>I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente</i> | 13 |
| 1.4 <i>Criteri di imputazione della responsabilità all'ente</i> | 26 |
| 1.5 <i>Le sanzioni applicabili all'ente</i> | 27 |
| 1.6 <i>L'esonazione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> | 28 |
| 1.7 <i>L'esonazione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i> | 30 |
| 1.8 <i>Le vicende modificative dell'ente</i> | 31 |
| 2. IL CONTENUTO DEL MODELLO DI TERME SIBARITE S.p.A. | 32 |
| 2.1 <i>La Società</i> | 32 |
| 2.2 <i>La costruzione del Modello</i> | 32 |
| 2.3 <i>Finalità del Modello</i> | 33 |
| 2.4 <i>Codice Etico</i> | 33 |
| 2.5 <i>Modifiche e aggiornamento del Modello</i> | 34 |
| 2.6 <i>I reati rilevanti per Terme Sibarite S.p.A.</i> | 34 |
| 2.7 <i>Destinatari del Modello</i> | 35 |
| 3. ORGANISMO DI VIGILANZA | 36 |
| 3.1 <i>Funzione</i> | 36 |
| 3.2 <i>Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza</i> | 36 |
| 3.3 <i>Nomina e composizione</i> | 36 |
| 3.4 <i>Requisiti di eleggibilità</i> | 37 |
| 3.5 <i>Revoca, decadenza e recesso</i> | 38 |
| 3.6 <i>Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i> | 38 |
| 3.7 <i>Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza</i> | 41 |
| 3.8 <i>I Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</i> | 41 |
| 3.9 <i>Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto</i> | 42 |
| 4. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA O VERSO ALTRE SOCIETÀ | 44 |
| 5. SISTEMA DISCIPLINARE | 45 |
| 5.1 <i>Principi generali</i> | 45 |

| | |
|---|-----------|
| 5.2 Sanzioni e misure disciplinari..... | 46 |
| 6. DIFFUSIONE DEL MODELLO | 48 |
| 6.1 Comunicazione e formazione..... | 48 |
| PARTE SPECIALE | 49 |
| 1. INTRODUZIONE..... | 49 |
| 2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 49 |
| 3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE | 50 |
| A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)..... | 53 |
| A.1 Premessa | 53 |
| A.2 Reati applicabili | 54 |
| A.3 Identificazione delle Attività Sensibili..... | 57 |
| A.4 Protocolli specifici di prevenzione | 58 |
| A.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza | 65 |
| B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)..... | 67 |
| B.1 Reati applicabili | 67 |
| B.2 Identificazione delle Attività Sensibili..... | 70 |
| B.3 Protocolli generali di prevenzione | 70 |
| B.4 Protocolli specifici di prevenzione..... | 71 |
| B.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza | 72 |
| C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) | 74 |
| C.1 Reati applicabili | 74 |
| C.2 Identificazione delle Attività Sensibili | 74 |
| C.3 Protocolli specifici di prevenzione..... | 75 |
| C.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza | 78 |
| D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto) | 80 |
| D.1 Reati applicabili..... | 80 |
| D.2 Identificazione delle Attività Sensibili..... | 81 |
| D.3 Protocolli specifici di prevenzione | 82 |
| D.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza | 86 |
| E) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto) | 88 |
| E.1 Premessa..... | 88 |
| E.2 Reati applicabili | 88 |
| E.3 Identificazione delle Attività Sensibili | 89 |
| E.4 Protocolli generali di prevenzione | 89 |
| E.5 Protocolli specifici di prevenzione..... | 90 |
| E.6 Ulteriori principi..... | 94 |
| E.7 Ulteriori controlli specifici | 95 |

| | |
|---|------------|
| <i>E.8 Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> | 95 |
| F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto) | 96 |
| <i>F.1 Reati applicabili</i> | 96 |
| <i>F.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> | 97 |
| <i>F.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> | 98 |
| <i>F.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> | 101 |
| G) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1 del Decreto) | |
| 102 | |
| <i>G.1 Reati applicabili</i> | 102 |
| <i>G.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> | 102 |
| <i>G.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> | 103 |
| <i>G.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> | 105 |
| H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto) | 106 |
| <i>H.1 Reati applicabili</i> | 106 |
| <i>H.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> | 106 |
| <i>H.3 Principi generali di comportamento</i> | 106 |
| <i>H.4 Protocolli specifici di prevenzione</i> | 107 |
| <i>H.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> | 108 |
| I) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto) | 110 |
| <i>I.1 Reati applicabili</i> | 110 |
| <i>I.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> | 115 |
| <i>I.3 Protocolli generali di prevenzione</i> | 116 |
| <i>I.4 Protocolli specifici di prevenzione</i> | 119 |
| <i>I.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> | 120 |
| L) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto), IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto) E RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies del DECRETO) | 121 |
| <i>L.1 Reati applicabili</i> | 121 |
| <i>L.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i> | 122 |
| <i>L.3 Protocolli specifici di prevenzione</i> | 122 |
| <i>L.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> | 123 |
| M) REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies) | 124 |
| <i>M.1 Premessa</i> | 124 |
| <i>M.2 Reati applicabili</i> | 124 |
| <i>M.3 Identificazione delle Attività Sensibili</i> | 125 |
| <i>M.4 Protocolli specifici di prevenzione</i> | 126 |
| <i>M.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i> | 128 |

Informazioni sul documento

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Versione | II |
| Stato | Approvato |
| Data | 18/04/2023 |
| Approvato da | Amministratore Unico |

| Versione | Approvato da | Data |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| I | Consiglio di Amministrazione | 19 maggio 2010 |
| II | Amministratore Unico | 18 aprile 2023 |

GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **Terme Sibarite S.p.A. o Terme Sibarite o Società:** Terme Sibarite S.p.A. con sede a Cassano allo Jonio (CS), in Via Terme n. 2, iscritta al registro delle imprese di Cosenza con il numero di iscrizione, partita IVA e codice fiscale 00180310781.
- **Attività Sensibile:** l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività Strumentale:** l'attività o l'area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Amministratore Unico o AU:** Amministratore Unico di Terme Sibarite S.p.A.
- **Codice Etico:** Codice Etico vigente, rappresenta l'insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 81/2008.
- **Decreto o D. Lgs. n. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida:** Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008, nel 2014 e nel 2021. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 231/2001 adottato da Terme Sibarite S.p.A.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Reati:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001.
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.
- **Soggetti privati:** Amministratore Unico, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, revisori legali dei conti, liquidatori di una società terza o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.

- **Soggetti terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.
- **Soggetti ulteriori:** ulteriori soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori, i consulenti, i professionisti, le agenzie di lavoro, gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4 e 20 D. Lgs. n. 276/2003, i subappaltatori ed i *partners* commerciali, nonché eventuali ulteriori soggetti terzi che la Società ritenesse opportuno.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di “Pubblico Ufficiale” e “Persona incaricata di pubblico servizio”, così come definite dal Codice penale, e la nozione di “Pubblica Amministrazione” così come elaborata dall’orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”;*
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”;*
- **Pubblica Amministrazione:** il Legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione¹ e, pertanto, l’elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l’art. 4 della c.d. Legge sul parastato (L. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall’art. 97, comma 3 Cost. che *“nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge”*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell’ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell’amministrazione dell’ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell’ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell’ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica. Per tale via, l’opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell’Unione Europea e dell’interpretazione fornite dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della “neutralità delle forme societarie”: nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato pubblico quando

¹ A livello di fonti primarie, vi sono definizioni valide soltanto entro l’ambito della specifica disciplina che volta a volta le comprende. Allo stato attuale, la nozione più ampia ed attendibile, pur se riservata allo specifico settore, è quella contenuta nel T.U. sul pubblico impiego (art. 1, comma 2 D. Lgs. n. 165/2001), secondo cui per pubbliche amministrazioni si intendono *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*.

è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico². Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno status permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D. Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (es. Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)³.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D. Lgs. n. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali⁴, inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

² *“La nozione di Pubblica Amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione”* (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

³ Possono quindi considerarsi come “soggetti pubblici”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

⁴ In forza del disposto di cui all'art. 322-bis c.p., rubricato “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate “operazioni economiche internazionali” rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali, per esempio, in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.

Si sottolinea, infine, che, a seguito dell'approvazione della L. 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*), nel catalogo delle fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 è stato inserito il reato di *"corruzione tra privati"* (art. 2635 c.c.). Il Modello ha pertanto la funzione di prevenire attività corruttive poste in essere, non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione ma anche di Soggetti privati, che potrebbero integrare la suddetta fattispecie di reato e che, se commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni nei confronti della medesima.

PREMESSA

Struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** volta all'identificazione delle Attività Sensibili nonché i principi, i protocolli e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 2.5, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera dell'Amministratore Unico;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: l'Amministratore Unico della Società è l'organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso delibere dell'Amministratore Unico e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro delle Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;
3. le **Procedure manuali e informatiche**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e di quanto indicato dalle Linee Guida. Le procedure manuali e informatiche attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, sia manuali che informatiche, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (I) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (II) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (III) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;
4. il **Sistema di Controllo di Gestione**: la Società si avvale di procedure di controllo di gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di carattere

gestionale/organizzativo. Tali procedure, tra l'altro, permettono di avere una chiara indicazione dell'andamento aziendale complessivo;

5. il **Codice Etico**: si veda il seguente paragrafo 2.4;
6. il **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione e il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel Codice Etico. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni E) e I);
7. il **Sistema Disciplinare**: si veda il seguente paragrafo 5;
8. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** che di questo documento costituiscono attuazione.

Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il **D. Lgs. n. 231/2001** introduce e disciplina la **responsabilità amministrativa da reato degli enti**. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria⁵ sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L'istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell'ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l'ente, quale reale beneficiario del reato.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e **colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (Ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, Ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione** del giudice italiano **in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**.

1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un **reato** a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;

⁵ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- il **reato è stato commesso** da un **soggetto che ha un particolare legame con l'ente**;
- esiste un **interesse o un vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il **limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto** è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni reati sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il D. Lgs. n. 231/2001 nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25** del Decreto).

Successivamente, sono stati **inseriti** i seguenti **ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto:

- Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in Legge 23 novembre 2001, n. 409, ha introdotto i **reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo** (**art. 25-bis** del Decreto);
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto i **reati societari** (**art. 25-ter** del Decreto);
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto i **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (**art. 25-quater** del Decreto);
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto i **delitti contro la personalità individuale** (**art. 25-quinquies** del Decreto);

- Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies del Decreto)**;
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto i **delitti in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)**;
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 ha introdotto i **reati transnazionali**;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto i **reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto i **reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)**;
- Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto i **delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**;
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto i **delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto i **delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)** e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies del Decreto**);
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, art. 25-novies. L'articolo è stato successivamente rinumerato dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (**art. 25-decies del Decreto**);
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto i **reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**;
- Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto il **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**;
- Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto il **reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)**;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107, ha previsto altri casi di responsabilità dell'ente in materia di **abusi di mercato**, ulteriori ai reati previsti dall'**art. 25-sexies del Decreto**;
- Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto il **reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)**;
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto i **reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)**;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha modificato l'**art. 24**, comma 1 del Decreto, inserendo, tra i reati presupposto, il reato di **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.); ha inserito il comma **2-bis** all'art. 24 del Decreto introducendo tra i reati presupposto la **frode ai danni del Fondo europeo agricolo** (art. 2, L. 898/89); ha modificato l'**art. 25**, comma 1 del Decreto introducendo il **peculato** (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.), il **peculato mediante profitto dell'errore altrui** e l'**abuso d'ufficio**; ha modificato l'**art. 25-quinquiesdecies** del Decreto introducendo tra i reati presupposto gli artt. 4, 5 e 10-**quater** D. Lgs. n. 74/2000; ha introdotto tra i reati presupposto i **reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**;
- Decreto Legislativo 18 novembre 2021, n. 184, ha introdotto l'**art. 25-octies.1** del Decreto, in materia di **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai

contanti (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.), frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

- Legge 9 marzo 2022, n. 22, ha inserito l'art. **25-septiesdecies** del Decreto, in tema di **delitti contro il patrimonio culturale**, che ha ampliato la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.). Inoltre, la novella ha introdotto l'art. **25-duodevicies** del Decreto, che estende la responsabilità amministrativa all'ente dei reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Inoltre, nel corso degli anni, sono intervenute le **seguenti modifiche**:

- Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha modificato l'art. 2637 c.c., richiamato dall'**art. 25-ter** del Decreto;
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262, (I) ha aggiunto il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* c.c. (lettera r dell'**art. 25-ter**, comma 1 del Decreto); (II) ha modificato l'art. 2638 c.c., richiamato dall'**art. 25-ter** del Decreto; (III) ha modificato gli artt. 2621, 2622 c.c., richiamati dall'**art. 25-ter** del Decreto; (IV) ha abrogato l'art. 2623 c.c., richiamato dall'**art. 25-ter** del Decreto;
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 ha aggiunto il reato di pornografia virtuale previsto dall'art. 600-*quater*.1 c.p. (**art. 25-quinquies** del Decreto);
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 ha modificato l'art. 2629-*bis* c.c., richiamato dall'**art. 25-ter** del Decreto;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'**art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146**. Ciò ha permesso che i reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) diventassero rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa, sia nel caso della transnazionalità (come previsto nel testo originario) sia se compiuti in territorio nazionale;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha modificato le disposizioni dell'**art. 25-septies** del Decreto;
- Decreto Legislativo 17 luglio 2009, n. 101: (I) ha modificato il reato di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo n. 58/1998, richiamato dall'**art. 25-sexies** del Decreto; (II) ha modificato il reato di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n. 58/1998, richiamato dall'**art. 25-sexies** del Decreto;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato l'**art. 25-bis** del Decreto, comma 1, 2 e rubrica ("Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento");
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'art. 2624 c.c., e parzialmente modificato l'art. 2625 c.c., richiamati dall'**art. 25-ter** del Decreto;
- Legge 2 luglio 2010, n. 108 ha parzialmente modificato gli artt. 600, 601 e 602 c.p., richiamati dall'**art. 25-quinquies** del Decreto e, per il tramite dell'art. 416 c.p., l'**art. 24-ter** del Decreto;

- Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 50 ha modificato l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamato dall'**art. 24-ter** del Decreto;
- Legge 1° ottobre 2012, n. 172 (I) ha introdotto il comma 7 dell'art. 416 c.p., richiamato dall'**art. 24-ter** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. c); (II) ha sostituito l'art. 600-*bis* c.p., richiamato dall'**art. 25-quinquies** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. g); (III) ha modificato l'art. 600-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 25-quinquies** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. h);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (I) ha modificato la rubrica dell'**art. 25** del Decreto; (II) ha introdotto, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto (**art. 25**, comma 3), l'art. 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità); (III) ha introdotto, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto (**art. 25-ter**), il comma 3 dell'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati).
- La suddetta Legge ha previsto, inoltre, che ogni condanna, tra gli altri, per i delitti previsti dagli artt. 316-*bis*, 316-*ter* c.p. (richiamati dall'**art. 24** del Decreto); 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p. (richiamati dall'**art. 25** del Decreto); 416, 416-*bis* (richiamati dall'**art. 24-ter** del Decreto); 640, n. 1) del secondo comma, 640-*bis* c.p. (richiamati dall'**art. 24** del Decreto); tutti commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Legge 20 dicembre 2012, n. 237 ha modificato l'art. 378 c.p., richiamato dall'**art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146**;
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha modificato l'art. 55 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiamato dall'**art. 25-septies** del Decreto;
- Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha modificato: (I) l'art. 640-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 24** del Decreto; (II) l'art. 648 c.p., richiamato dall'**art. 25-octies** del Decreto;
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha parzialmente modificato l'art. 583-*bis* c.p. richiamato dall'**art. 25-quater.1** del Decreto;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha parzialmente modificato gli artt. 600 e 601 c.p., richiamati dall'**art. 25-quinquies** del Decreto e, per il tramite dell'art. 416 c.p., l'**art. 24-ter** del Decreto;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 ha modificato l'**art. 25-quinquies**, comma 1, lett. c) del Decreto, introducendo tra i reati presupposto l'art. 609-*undecies* c.p. (adescamento di minorenni);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 ha modificato gli artt. 137, 256 e 279 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamati dall'**art. 25-undecies** del Decreto;
- Legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato l'art. 416-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 24-ter** del Decreto;
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha modificato l'**art. 25-octies** del Decreto introducendo tra i reati presupposto l'art. 648-*ter.1* c.p. (autorinciclaggio) e rubrica ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autorinciclaggio");
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha ampliato le fattispecie di reato previste dall'**art. 25-undecies** del Decreto inserendo i seguenti nuovi reati: inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.), traffico e

abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);

- Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche all'art. 317 c.p. (concussione) richiamato dall'**art. 25** del Decreto ed ha apportato modifiche ad alcuni articoli del Codice civile richiamati dall'**art. 25-ter** del Decreto. Nello specifico, il legislatore ha modificato l'art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali), ha introdotto il nuovo art. 2621-*bis* c.c. (Fatti di lieve entità), ha sostituito l'art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate);
- Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 ha apportato modifiche agli artt. 491-*bis*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* c.p. richiamati dall'**art. 24-bis** del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 ha apportato modifiche agli artt. 453 e 461 c.p. richiamati dall'**art. 25-bis** del Decreto (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha riscritto in parte l'art. 603-*bis* c.p. (**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**) ed introdotto lo stesso all'interno dell'**art. 25-quinquies** del Decreto (Delitti contro la personalità individuale);
- Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c. (**Corruzione tra privati**) ed introdotto nel codice civile l'art. 2635-*bis* c.c. (**Istigazione alla corruzione**) determinando una revisione dell'**art. 25-ter** del Decreto (Reati societari);
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'**art. 25-duodecies** del Decreto (Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) introducendo quali nuove fattispecie di reato quanto previsto all'art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – c.d. Testo Unico sull'immigrazione) in materia di **immigrazioni clandestine**;
- Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (I) ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, richiamato dall'**art. 25-undecies** del Decreto (Reati ambientali) ed ha conseguentemente inserito la medesima fattispecie nel nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); (II) ha abrogato l'art. 3 della L. n. 654/1975, il cui comma 3-*bis* è richiamato dall'**art. 25-terdecies** del Decreto (Razzismo e Xenofobia) ed ha conseguentemente inserito la medesima fattispecie nel nuovo art. 604-*bis* c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa); (III) ha modificato, inserendo ulteriori commi, sia l'art. 601 c.p. (Tratta di persone) che l'art. 601-*bis* c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente), articoli richiamati il primo in maniera diretta dall'**art. 25-quinquies** del Decreto (Delitti contro la personalità individuale) ed entrambi richiamati indirettamente dall'**art. 24-ter** del Decreto (Delitti di criminalità organizzata);
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha modificato gli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 346-*bis* c.p. (Traffico di influenze illecite) e 322-*bis* c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), richiamato dall'**art. 25**, comma 1 del Decreto; e ha modificato gli artt. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) e 2635-*bis* c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati), richiamati dall'**art. 25-ter** del Decreto;

- Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha modificato l'art. **24-bis**, comma 3 del Decreto, introducendo tra i reati presupposto l'ostacolo alle attività ispettive e di vigilanza in materia di sicurezza nazionale cibernetica;
- Decreto Legislativo 18 novembre 2021, n. 195 ha ampliato l'ambito di applicazione dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) contenuti nell'art. **25-octies** del Decreto.
- Legge 23 Dicembre 2021, n. 238 (c.d. Legge Europea), ha modificato alcuni delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. **24-bis** del Decreto e, in particolare, la descrizione delle condotte dei reati di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.) e di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); ha aumentato la pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.). Inoltre, la novella ha modificato alcune ipotesi di delitti contro la personalità individuale ex art. **25-quinquies** del Decreto, in relazione all'estensione della condotta del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.) anche all'accesso intenzionale; all'introduzione di aggravanti specifiche al reato di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.); infine, l'azione riformatrice ha modificato anche i reati di *market abuse* richiamati dall'art. **25-sexies** del Decreto, di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19, emesso in attuazione della Direttiva UE 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, che ha introdotto fra i reati presupposto contenuti nell'art. **25-ter** del Decreto il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023).

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto indicati dal Decreto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**
 - Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- Riparazione pecuniaria (art. 322-*quater* c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986)

- **Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*)**
 - Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
 - Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)
 - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 D.L. n. 105/2019)

- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*)**
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991)

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3 L. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)
- **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)**
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)**
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- **Reati societari (art. 25-ter)**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)
- **Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*)**
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. n. 342/1976)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. n. 342/1976)
 - Sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989)
 - Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. 625/1979)
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. n. 625/1979 convertito con modificazioni in L. n. 15/1980)
 - Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1)**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)
- **Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*)**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-*quinqüies* T.U.F.)**
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. EU n. 596/2014)
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. EU n. 596/2014)
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*)**
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*)**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1)**
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
 - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*)**
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*) L. n. 633/1941)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 L. n. 633/1941)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di

- mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1 L. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, comma 2 L. n. 633/1941)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. n. 633/1941)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n. 633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*)**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
 - **Reati ambientali (art. 25-*undecies*)**
 - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 L. n. 150/1992)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006)

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006)
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006)
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* D. Lgs. n. 152/2006)
 - Sanzioni (art. 279, comma 5 D. Lgs. n. 152/2006)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993)
 - Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007) - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
 - Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007) - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*)**
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. n. 286/1998)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis* D. Lgs. n. 286/1998)
- **Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*)**
 - Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)
 - Circostanza aggravante (art. 604-*ter* c.p.)
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*)**
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989)
- **Reati tributari (Art. 25-*quinquedecies*)**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
- **Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*)**
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* D.P.R. n. 43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
- **Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*)**
 - Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
- **Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*)**
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 L. n. 9/2013)**
 [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)
- **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)**
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43, 1973)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 D. Lgs. n. 286/1998)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L’elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 2.6.

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all’ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l’ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all’ente. Tali criteri possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l’individuo autore del reato e l’ente. La responsabilità amministrativa a carico dell’ente può sussistere solo se l’autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *Soggetti in “posizione apicale”*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell’ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società**. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i **soggetti delegati** dall’Amministratore Unico ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;
- *Soggetti “subordinati”*, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i **lavoratori dipendenti**, ma anche **soggetti non appartenenti al personale** dell’ente, ai quali sia stato **affidato un incarico** da svolgere **sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali**. Quello che conta ai fini dell’appartenenza a questa categoria non è l’esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì **l’attività in concreto svolta**. È evidente l’esigenza della legge di evitare che l’ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell’ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i

consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono infine rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'**intento di favorire** la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il “**vantaggio**” sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

1.5 Le sanzioni applicabili all'ente

Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di euro 25.822,84 fino a un massimo di euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del prezzo o del profitto**⁶ del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

⁶ Il profitto del reato confiscabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai Reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del Reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di Reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*duodevicies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D. Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di Reati commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di Reati commessi da sottoposti, l'Ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si presume se il Reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente*, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: l'Amministratore Unico, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3 D. Lgs. n. 231/2001).

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4 D. Lgs. n. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli Enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'introduzione dei Reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. n. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-*septies* ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verifica dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'Ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli Enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008, che richiama espressamente il D. Lgs. n. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'Ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la

valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine, la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il comma 5 del medesimo art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 prevede che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti sopra richiamati.

1.8 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. IL CONTENUTO DEL MODELLO DI TERME SIBARITE S.p.A.

2.1 La Società

La Società, operante nel settore idrotermale, della salute e del benessere, si occupa del rilievo e della gestione di stabilimenti termali, di centri di cure medico-chirurgiche, di riabilitazione neuromotoria e idrokinesiterapia e di cure estetiche, di alberghi e mense, di stazioni climatiche e di soggiorno.

La sede legale di Terme Sibarite S.p.A. è a Cassano allo Jonio (CS), in Via Terme, n. 2.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il controllo contabile è in capo al Collegio Sindacale che, unitamente al Revisore legale dei Conti, garantisce il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento.

2.2 La costruzione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha approvato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2010 e lo ha aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 18/04/2023

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3 D. Lgs. n. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello di Terme Sibarite S.p.A. sono state considerate le Linee Guida emesse da Confindustria, nell'ultimo aggiornamento del giugno 2021.

Il Modello, pertanto, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati indicati nel Decreto;
- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di

- controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D. Lgs. n. 231/2001), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

2.3 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, Terme Sibarite S.p.A. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale e anche se Terme Sibarite S.p.A. non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Terme Sibarite S.p.A. e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree a rischio e sulle attività sensibili rispetto alla potenziale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.4 Codice Etico

Terme Sibarite S.p.A. ha altresì approvato un proprio Codice Etico con delibera dell'Amministratore Unico del 18/04/2023.

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, un obiettivo diverso rispetto al secondo. Si specifica infatti che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “etica aziendale” che Terme Sibarite S.p.A. riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei reati che possono comportare l’attribuzione della responsabilità amministrativa in capo alla Società.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.

2.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera dell’Amministratore Unico, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Socio Unico, sentito l’Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione all’Amministratore Unico.

L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all’Amministratore Unico eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello, affinché adottati le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate. L’Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

2.6 I reati rilevanti per Terme Sibarite S.p.A.

Alla luce dell’analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano rilevanti unicamente le seguenti fattispecie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 c.p.);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*).

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello, di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

2.7 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti Destinatari:

- tutti i componenti degli organi sociali (Amministratore Unico e Collegio Sindacale);
- i dirigenti (ovvero coloro che risultano inquadrati in tal modo in base al CCNL applicabile);
- i dipendenti (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a termine);
- i soggetti terzi.

I soggetti terzi devono essere vincolati al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da Terme Sibarite S.p.A. attraverso il Codice Etico mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).

La Società può valutare di volta in volta l'opportunità di vincolare soggetti ulteriori, oltre che al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da Terme Sibarite S.p.A. attraverso il Codice Etico, anche al rispetto del proprio Modello mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Funzione

Il D. Lgs. n. 231/2001 indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza cui affidare il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

3.2 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo", volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La caratteristica dell'**autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'OdV è rispettata se:

- è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutti gli organi sociali sui quali è chiamato a vigilare facendo in modo che lo stesso riporti direttamente all'Amministratore Unico;
- i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo;
- sia dotato di autonomia finanziaria.

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, la Società ha ritenuto di allinearsi anche alle Linee Guida di Confindustria nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.

3.3 Nomina e composizione

La Società, contestualmente all'adozione del Modello, ha proceduto, con delibera dell'Amministratore Unico, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto.

Considerata la struttura organizzativa della Società, quest'ultima ha optato, successivamente all'aggiornamento del presente Modello, per la scelta di un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, i cui componenti sono esterni all'azienda.

L'Organismo di Vigilanza della Società possiede i seguenti requisiti:

- *autonomia e indipendenza*: l'OdV non è investito di compiti operativi e la sua autonomia di iniziativa e controllo è protetta da interferenze e/o condizionamenti da parte di componenti della Società mediante il riporto diretto all'Amministratore Unico di Terme Sibarite S.p.A.;
- *professionalità*: l'OdV possiede competenze professionali adeguate allo svolgimento dei compiti che gli sono propri. Inoltre, al fine di integrare le proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni esperti in materia di organizzazione aziendale, finanza, *risk assessment*, nonché in materie specialistiche attinenti ai reati astrattamente applicabili alla Società;
- *continuità di azione*: per garantire l'efficace attuazione del Modello, il suo costante monitoraggio e aggiornamento anche in funzione al mutare delle condizioni aziendali, l'OdV è dotato di risorse e di un budget adeguato che gli consenta di svolgere i propri compiti;
- *onorabilità*: assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali: l'Organismo di Vigilanza risponde a requisiti soggettivi che contribuiscono a garantire l'autonomia e l'indipendenza richieste, quali onorabilità e assenza di conflitti d'interesse, nei medesimi termini previsti dal Codice civile con riferimento ad amministratori e componenti del Collegio Sindacale.

3.4 Requisiti di eleggibilità

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:

- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico o con sindaci di Terme Sibarite S.p.A., nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate e/o sottoposte al comune controllo e/o con i soggetti esterni incaricati della revisione.

I membri dell'OdV non appartenenti al personale della Società devono essere indipendenti, ovvero:

- non devono essere legati alla Società da un rapporto di natura patrimoniale che ne possa ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

3.5 Revoca, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Amministratore Unico e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui ai precedenti paragrafi;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, l'Amministratore Unico revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

I componenti dell'Organismo possono recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata all'Amministratore Unico.

È fatto obbligo all'Organismo di Vigilanza di comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di uno dei componenti dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

3.6 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il relativo aggiornamento.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico dovrà svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV posto che all'Amministratore Unico compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

I compiti che, nello specifico, spettano all'Organismo di Vigilanza sono quelli di:

- verifica e vigilanza sul Modello, ossia:
 - ✓ verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti e l'eventuale realizzazione di tali comportamenti;
 - ✓ verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - ✓ a tali fini, monitorare l'attività aziendale, anche con riferimento al rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow up*;

- aggiornamento del Modello, ossia:
 - ✓ curare l'aggiornamento del Modello, proponendo all'Amministratore Unico o alle direzioni aziendali eventualmente competenti, se del caso, le modifiche necessarie per il suo aggiornamento, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale, specialmente in relazione al progresso scientifico e tecnologico e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

- collaborazione con la Società nell'informazione e formazione sul Modello, ossia:
 - ✓ monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i Destinatari e promuoverne l'adozione qualora risultino mancanti e/o insufficienti;
 - ✓ monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari e promuoverne l'adozione qualora risultino mancanti e/o insufficienti;
 - ✓ riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

- gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ossia:
 - ✓ verificare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti al rispetto del Modello;
 - ✓ esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello;
 - ✓ informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - ✓ segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili verificando che venga comminata una sanzione adeguata rispetto al caso concreto;
 - ✓ in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società.

In particolare, tra l'altro:

- si coordina con la direzione aziendale competente per gli aspetti relativi alla formazione dei Destinatari;
- si coordina con i responsabili della direzione aziendale relativa all'area alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono, per l'inserimento delle clausole contrattuali che regolano l'applicazione del Modello ai Terzi Destinatari;
- si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello ed in particolare per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;

- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, che vengono stanziare annualmente a suo favore dall'Amministratore Unico e modificate/integrate anche dietro sua proposta;
- può avvalersi della consulenza di terzi, dotati delle competenze necessarie.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le Attività Sensibili della Società, come meglio elencate nella Parte Speciale del Modello;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale, nonché ai soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni della Società e, in genere, a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.7, sempre che l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'OdV sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio, di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società; in particolare, per quanto riguarda la sicurezza può avvalersi di un esperto per prevenire il verificarsi dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali gravi o gravissime;
- avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 5.2;
- sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre all'Amministratore Unico modifiche o aggiornamenti;
- coordinare, in unione con la funzione aziendale competente, la definizione di programmi di formazione del personale;
- redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta all'Amministratore Unico, con i contenuti minimi indicati al successivo paragrafo 3.8;
- informare l'Amministratore Unico di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività;
- monitorare periodicamente l'individuazione e l'aggiornamento, sentiti i responsabili della direzione relativa all'area alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono, delle tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di

comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei *reports* inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un archivio; di tale archivio cura l'aggiornamento e definisce, con propria disposizione, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

Tutte le funzioni aziendali hanno l'obbligo di collaborare con l'OdV affinché lo stesso possa efficacemente svolgere i propri compiti.

3.7 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati, tra l'altro, i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa alla vigilanza e al monitoraggio circa l'informazione e la formazione dei Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento dell'OdV.

L'OdV redige appositi verbali delle attività dallo stesso poste in essere.

3.8 I Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente all'Amministratore Unico, soprattutto in relazione a fatti rilevanti del proprio ufficio o su eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

È fatto obbligo all'OdV di redigere almeno annualmente una relazione scritta all'Amministratore Unico che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;

- un rendiconto delle spese sostenute.

Tutti i **dipendenti** e i **membri degli organi sociali** della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. I dipendenti della Società riferiscono preferibilmente al proprio diretto superiore gerarchico, ma possono altresì rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i **responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio** comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare periodicamente, o almeno una volta all'anno, all'Organismo di Vigilanza lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione.

I collaboratori e tutti i **soggetti esterni** alla Società ai quali, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 2.7, si applica il Modello, sono tenuti nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società a segnalare direttamente all'OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti: dei **procedimenti disciplinari** azionati per violazioni del Modello; dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna riservata e indirizzata direttamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza o **tramite e-mail all'indirizzo iorfida.ar@gmail.com**.

Le segnalazioni di violazioni del Modello sono conservate a cura dell'OdV in un archivio informatico e in uno cartaceo, di cui deve essere garantita la riservatezza.

L'Amministratore Unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

3.9 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto

Le segnalazioni di cui al precedente punto e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2-*bis* D. Lgs. n. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i canali individuati nel paragrafo 3.8 che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che è prevista l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4. PRESTAZIONE DI SERVIZI DA O VERSO ALTRE SOCIETÀ

Qualora la Società **riceva da parte di società controllanti e/o controllate o da parte di società esterne** servizi che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società che presta il servizio in favore della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio in favore della Società di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società che presta il servizio in favore della Società non sia dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio Modello, la società che presta il servizio si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della Società competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

Qualora la Società **presti in favore di società controllanti e/o controllate** servizi che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza, ove esistente, della società beneficiaria del servizio.

Il contratto di servizi deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria del servizio ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della Società di rispettare nello svolgimento del servizio prestato il Codice Etico e quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal presente Modello, la Società si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello"*.

Con le modifiche apportate all'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001 dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 (c.d. Legge sul *Whistleblowing*), l'Ente ha inoltre l'onere di prevedere nel sistema sanzionatorio di cui alla lettera e) del comma 2 anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta comunque fermo che anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra i comportamenti di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potrà comunque essere oggetto di sanzione.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del presente Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza stabilite dal presente Modello;
- la violazione da parte dei soggetti apicali degli obblighi di vigilanza su soggetti sottoposti alla loro vigilanza;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;

- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alla procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- la segnalazione che si rivela infondata se effettuata con dolo o colpa grave (ad es. per "calunniare" un collega);
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

5.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL. Nei confronti dei lavoratori **dipendenti** con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i dirigenti, a progetto, *part-time*, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. para-subordinazione. Se la violazione riguarda i **dirigenti**, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Se la violazione riguarda l'**Amministratore Unico** della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti dell'Amministratore che abbia commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Collegio Sindacale informa il Socio Unico, affinché possa applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'Amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Socio Unico può disporre la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un **sindaco**, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico mediante relazione scritta. L'Amministratore Unico, qualora si tratti di violazioni tali da integrare una giusta causa di revoca, propone al Socio Unico l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

Per i **soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello**, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.7, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o negli accordi contrattuali apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazioni, l'applicazione di misure sanzionatorie.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta l'Amministratore Unico, il quale valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. Nei confronti dei Destinatari del Modello appartenenti a questa categoria si applicano le misure sanzionatorie previste nei relativi contratti quali: (I) il pagamento della penale contrattualmente stabilita, ove applicabile, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno; (II) la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il pagamento della penale contrattualmente stabilita, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Comunicazione e formazione

La Società si impegna a garantire la **diffusione** e la **conoscenza effettiva** del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri. Il Modello è comunicato a cura dell'Amministratore Unico, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

L'OdV determina, sentiti l'Amministratore Unico e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferisce, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società Destinatari del Modello.

La Società si impegna ad attuare **programmi di formazione**, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle Attività Sensibili indicate nel Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Amministratore Unico, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

La Società adotta misure idonee a verificare l'effettiva partecipazione ai corsi di formazione.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società sono obbligati a partecipare alla formazione sul Decreto e sul Modello.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, la presente Parte Speciale è il risultato, tra l'altro, di un processo (c.d. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un Reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti applicabili alla Società. Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 231/2001, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora tali reati siano commessi nella forma del tentativo.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i **principi di comportamento** ed i **protocolli di prevenzione**, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascuna fattispecie di Reato ritenuta applicabile alla Società e segnatamente: *a)* Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); *b)* Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto) e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto); *c)* Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto); *d)* Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto); *e)* Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto); *f)* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto); *g)* Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del Decreto); *h)* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto); *i)* Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto); *l)* Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto), impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto) e razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto); *m)* Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto).

In ciascuna Sezione, per ciascuna tipologia di Reato, sono quindi indicati:

- 1) i **Reati applicabili alla Società** e le possibili modalità attuative;
- 2) le **Attività Sensibili dirette e strumentali** individuate nell'ambito dei Reati applicabili alla Società;
- 3) i **Protocolli specifici di prevenzione**.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 2.7 della Parte Generale del Modello, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i **principi di comportamento individuati nel Codice Etico**, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, la Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli

di seguito indicati.

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, i **protocolli generali di prevenzione** prevedono che:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico della Società;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia formalmente individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.
- Il Responsabile Interno:
 - ✓ vigili sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti alle Attività Sensibili (dirette e strumentali) di cui è referente;

- ✓ possa chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - ✓ informi collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
 - ✓ informi periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
 - ✓ possa interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
 - ✓ contribuisca all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
 - ✓ garantisca, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
 - nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
 - i contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto che regolano i rapporti con soggetti terzi e i rapporti infragruppo prevedano apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative. Qualora ritenuto opportuno, tali contratti/accordi formalizzati/ordini d'acquisto prevedano altresì l'obbligo in capo al soggetto terzo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
 - qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una *e-mail* riepilogativa delle ragioni addotte;
 - qualora le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, siano date in *outsourcing*, la Società comunichi al fornitore del servizio, secondo quanto stabilito al paragrafo 4 della Parte Generale del presente Modello, il proprio Codice Etico e il proprio Modello. I contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del Modello, nonché in particolare dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative che danno attuazione alla presente Parte Speciale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di prestazione del servizio preveda altresì l'obbligo in capo al fornitore del servizio di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare

direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per “**Pubblica Amministrazione**” si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di Reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il “**pubblico ufficiale**” è colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali – ad esempio, U.E., membri delle *Authorities*, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

I poteri riconducibili alla “**pubblica funzione amministrativa**” sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* e il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”. Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come “*pubblici ufficiali*”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all’*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come “*pubblici ufficiali*” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare “investitura”, con la tolleranza o acquiescenza dell’Amministrazione.

L' "incaricato di un pubblico servizio" è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi, deliberativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si intendono "attività di pubblico servizio": (a) le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; (b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o di convenzione.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penale ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolge di fatto un pubblico servizio.

Infine, con L. n. 300/2000, la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è stata estesa anche ai membri degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipalità; Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore,

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica** (art. 640-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Circostanze aggravanti** (art. 319-*bis* c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'art. 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

A.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione degli adempimenti, degli accreditamenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione;
- 2) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.);
- 4) Gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati e con le società diagnostiche e farmaceutiche;
- 5) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 6) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 7) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 1) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 2) Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.;
- 3) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 4) Affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati;
- 5) Gestione delle note spese, dei *benefit* aziendali e delle spese di rappresentanza;
- 6) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l'economato;
- 7) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 8) Gestione delle attività di *marketing*, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, *meeting* con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne.

Nelle Attività Sensibili già menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti figure:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Direzione Amministrativa;
- Responsabile Sistema Qualità;
- Direttore alberghiero Terme Luigiane;

- Direttore di stabilimento Terme Luigiane;
- Direttore del personale Terme Luigiane;
- Responsabile Ufficio Economato Terme Luigiane.

A.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla **gestione degli adempimenti, degli accreditamenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione, alla stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i rapporti con i funzionari pubblici sono gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengono nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione sono effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interessi;
- sono utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettono la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
- la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione è prodotta da persone competenti in materia, preventivamente identificate, e verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l'ha prodotta, anch'esso preventivamente identificato;
- tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione sono firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base a procure/poteri/deleghe;
- è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, la definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.), nonché la modifica e/o l'integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
- sono formalizzati, in relazione a suddetti incontri, *memorandum*, *mail*, ecc. in cui sono indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
- è previsto che, nel caso in cui il potenziale Cliente richieda in fase di trattativa commerciale uno sconto che superi le soglie previste nei listini, il dipendente di Terme Sibarite S.p.A. che sta gestendo la trattativa chiede sempre il supporto del Responsabile Direzione Amministrativa e dell'Amministratore Unico al fine di individuare il prezzo finale di vendita in modo tale che sia garantita la marginalità della Società;

- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, è prevista un'adeguata archiviazione di tutte le offerte presentate al Cliente e sono inserite nel sistema informatico solo i dati relativi all'offerta definitiva presentata al Cliente e firmata da entrambe le parti.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria** in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- il personale della Società assume un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese rispettano i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - è deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e dotato di idonee deleghe o procure;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i rapporti con i funzionari pubblici, nell'ambito delle diverse verifiche ispettive, sono gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengono nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - le verifiche ispettive avvengono, laddove possibile, alla presenza di almeno due dipendenti della Società;
 - la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avviene a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;
 - è predisposto e costantemente aggiornato un registro delle verifiche ispettive da compilare a seguito di ogni visita ispettiva (indipendentemente dal fatto che a seguito della visita ispettiva sia stato redatto o meno un verbale);
 - il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informa, laddove ritenga necessario data la tipologia di ispezione, l'Amministratore Unico dell'inizio del procedimento di ispezione e successivamente informa lo stesso dell'esito dell'ispezione;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 4) Per le operazioni relative alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- è effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione inviata ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc.;

- l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come finanziamento, contributo o erogazione, è destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
 - l'impiego di tali risorse è sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
 - è verificato, mediante un controllo sulla reportistica prodotta (es. indicazione dei corsi erogati, fogli presenza dei partecipanti ai corsi, ecc.), il corretto utilizzo dei finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc. ottenuti;
 - è predisposto un *report* periodico, da inviare all'Amministratore Unico, al fine di monitorare i finanziamenti, erogazioni, contributi, ottenuti, utilizzati e da utilizzare;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati e con le società farmaceutiche e diagnostiche**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- è identificato il soggetto, munito di idonei poteri, autorizzato dalla Società ad intrattenere i rapporti con gli Enti Certificatori e con le società farmaceutiche e diagnostiche;
 - è effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione da inviare agli Enti Certificatori e alle società farmaceutiche e diagnostiche;
 - sono utilizzati canali di comunicazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
 - è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società durante le verifiche da parte degli Enti Certificatori;
 - è predisposto un registro delle verifiche/*audit* svolti da parte degli Enti Certificatori presso la Società;
 - è assicurata una corretta archiviazione dei documenti relativi alle verifiche svolte da parte degli Enti Certificatori (ad es. verbali, piani di miglioramento, ecc.).
- 6) Per le operazioni relative alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- è sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
 - è conferita la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
 - la Società assume un comportamento collaborativo con l'Autorità Giudiziaria;
 - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettano i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;

- sono costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;
 - è definito un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza (es. inizio del procedimento, risultanze delle varie fasi di giudizio, conclusione del procedimento, criticità emerse, numero di contenziosi in essere, ecc.);
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alle Autorità Giudiziaria, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 7) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati**, alla **gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- si procede, prima dell'emissione dell'Ordine d'acquisto/contratto d'acquisto, con una comparazione di almeno tre offerte/preventivi/listini;
 - sono specificate le categorie di fornitori c.d. "unici" per via delle specifiche competenze tecniche e scientifiche (ad es. fornitori di tecnologia che fanno parte dell'offerta di vendita di Terme Sibarite S.p.A., ecc.) per le quali non è possibile procedere con una comparazione di almeno tre offerte/preventivi/listini;
 - è redatta, nel caso in cui non fosse possibile rispettare quanto previsto al primo punto, una nota scritta, firmata dal Responsabile della Direzione Amministrativa, nella quale sono formalizzate le motivazioni che giustificano tale *modus operandi* e la relativa scelta (ad es. il Cliente ha richiesto uno specifico fornitore o uno specifico prodotto reperibile solo da uno specifico fornitore, il Cliente ha richiesto tempistiche brevi per l'esecuzione del contratto che comportano, per Terme Sibarite S.p.A., la necessità di individuare e contattare il fornitore/appaltatore/subappaltatore in tempi altrettanto brevi, ecc.). In tali casi è fornita adeguata documentazione a supporto;
 - la selezione di fornitori/appaltatori/consulenti avviene sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e la scelta è motivata e documentata;
 - è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con i fornitori/appaltatori/consulenti riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di scelta del fornitore/appaltatore/consulente, di definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di consegna della fornitura/esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.), nonché la modifica e/o l'integrazione alle stesse (es. variazioni significative del prezzo, ecc.);
 - sono formalizzati, in relazione a suddetti incontri, *memorandum, mail*, ecc. in cui sono indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa sono evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti sono o possono apparire in conflitto di interessi;
 - l'incarico a consulenti esterni è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
 - i contratti di approvvigionamento sono autorizzati dai soggetti aventi adeguati poteri in base a procure/poteri/deleghe;

- è richiesto al consulente/professionista di formalizzare dei *report* periodici delle attività svolte da inviare alla Società;
 - al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
 - non sono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, professionisti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
 - sono previsti, nei casi di suddetta incongruità, sia blocchi a sistema sia specifiche soglie approvative.
- 8) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale**⁷ (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- è formalizzato un piano assunzioni e un *budget* annuale autorizzato dall'Amministratore Unico;
 - la richiesta di selezione e assunzione del personale avviene attraverso la compilazione di modulistica specifica da parte della funzione richiedente;
 - la richiesta di assunzione di personale è autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
 - le richieste di assunzione di personale fuori dai limiti indicati nel *budget* annuale sono motivate e debitamente autorizzate;
 - è elaborato, per le risorse da inserire in azienda, il relativo profilo professionale che preveda almeno quanto segue: ruolo da svolgere e attività di dettaglio; *background* formativo ed esperienze richieste; conoscenze linguistiche; tipologia di risorsa da inserire (es. livello di esperienza, ecc.); tipologia di inserimento/contratto; sede di lavoro; livello retributivo e inquadramento contrattuale;
 - sono presenti al colloquio almeno due dipendenti della Società;
 - ai fini della scelta, sono valutati più candidati;
 - le valutazioni dei candidati sono formalizzate in apposita documentazione;
 - è richiesta un'autodichiarazione scritta in relazione all'assenza di eventuali conflitti di interessi in corso tra il candidato stesso e i dipendenti della Società e/o altre terze parti (ad es. Pubblica Amministrazione, Clienti, fornitori, ecc.) legate al *core business*/interessi della Società che prevede altresì l'onere del candidato di comunicare tempestivamente alla Società eventuali conflitti di interessi che dovessero sorgere nel corso del rapporto contrattuale. Tale autodichiarazione è richiesta anche per i lavoratori già assunti;
 - è definita una contrattualistica *standard* che preveda, oltre all'informativa sul Codice Etico, anche clausole di adesione ai principi del D. Lgs. n. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;

⁷ In particolare, in relazione agli adempimenti previdenziali.

- sono effettuati inserimenti/modifiche nell’anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
 - è verificata la correttezza delle retribuzioni erogate;
 - eventuali variazioni retributive sono concesse sulla base di criteri meritocratici e/o di anzianità;
 - sono formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi a dipendenti e collaboratori ed è individuato il soggetto/funzione aziendale cui conferire la responsabilità di attribuzione degli stessi;
 - i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
 - è verificata la coerenza tra gli incentivi/premi riconosciuti e quanto predefinito;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 9) Per le operazioni relative alla **gestione delle note spese, dei benefit aziendali e delle spese di rappresentanza**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sono preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e/o del ruolo aziendale ricoperto, limiti quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società, sia note spese sia spese di rappresentanza;
 - il rimborso delle spese sostenute è richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - è individuato il responsabile che autorizzi *ex ante* o *ex post* le note spese ai soggetti richiedenti;
 - in sede di liquidazione, la voce relativa al rimborso delle spese di rappresentanza è distinta rispetto a quella relativa al rimborso delle note spese;
 - l’assegnazione del *benefit* sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed è autorizzata dalla funzione competente;
 - è predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
 - sono definite le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
 - sono previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
 - sono stabilite le modalità di restituzione dei *benefit* in caso di dimissioni/licenziamento;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 10) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l’economato**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sono stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il

superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa, è prevista la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, hanno una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi e i pagamenti della Società sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- è limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, anticipi di cassa, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza. Qualora avvengano operazioni in contanti, queste sono autorizzate e motivate dall'Amministratore Unico;
- la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- in relazione alla gestione della piccola cassa e dell'economato:
 - ✓ è individuato un responsabile della gestione della piccola cassa e dell'economato;
 - ✓ sono definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, bollettino SISTRI, ecc.) e l'economato;
 - ✓ è predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa e dell'economato;
 - ✓ è effettuata giornalmente la conta fisica della piccola cassa e dell'economato;
 - ✓ è effettuata mensilmente una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
 - ✓ sono definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

11) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive**, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le procedure operative aziendali indicano con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili dell'unità organizzativa forniscono le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicano i soggetti che possono fornire tale attestazione;

- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili dell'unità organizzativa indicano i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegano copia;
- chiunque ne sia a conoscenza segnala tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnala tempestivamente il fatto all'Organismo di Vigilanza;
- chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informa, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza.
- la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili è messa a disposizione dell'Amministratore Unico con ragionevole anticipo rispetto a quando il medesimo sia chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

12) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, *meeting* con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- è definito e approvato un *budget* annuale relativo alle attività di *marketing*;
- le operazioni sono, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni sono dirette ad accrescere e a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

A.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection* - a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con l'Amministratore Unico in ordine:

- ✓ ai flussi finanziari *standard* e non *standard*; a documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria;
- ✓ al processo di assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della Pubblica Amministrazione o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

- ✓ a verifiche e sopralluoghi di Enti Ispettivi o di Controllo.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico o al Collegio Sindacale.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-*bis* del Decreto) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* del Decreto)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/2001):

- **Documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.)
Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento,

salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinqüies* c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D. Lgs. n. 231/2001):

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, e su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione** (art. 171, comma 1, lett. *a-bis*) e comma 3 L. 22 aprile 1941, n. 633)

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (art. 171-*bis* L. 22 aprile 1941, n. 633)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o**

importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633)

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* della L. n. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies* L. n. 633/1941, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Costituito, inoltre, dalla condotta di chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - b) in violazione dell'art. 16 L. n. 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - d) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione** (art. 171-*septies* L. 22 aprile 1941, n. 633)

La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1 della presente legge si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno – apposto su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro – i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici, delle informazioni aziendali e del sito *internet* aziendale, anche tramite società esterne;
- 2) Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di *software* e banche dati, anche tramite società esterne.

Nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbe essere coinvolto qualsiasi soggetto che abbia accesso o che possa avere accesso a sistemi informatici o telematici.

B.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- è vietato ai collaboratori della Società accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);
- è vietato ai collaboratori della Società ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società

o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);

- l'eventuale produzione di un documento informatico è eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- è vietato a tutti i collaboratori della Società procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sono assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet e/o smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- è vietato a tutti i collaboratori della Società di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

B.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici, delle informazioni aziendali e del sito internet aziendale**, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i *server* applicativi centralizzati sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
 - l'accesso ai suddetti locali è riservato ai soli soggetti autorizzati;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *user-id* e *password* utente con scadenza periodica;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi è differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
 - le risorse informatiche assegnate a ciascun dipendente sono utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse sono conservate in modo appropriato ed è tempestivamente informata la Società di eventuali furti o danneggiamenti;
 - ogni utente dispone di *user-id* e *password* personale per l'accesso ai sistemi informativi della Società, custodisce accuratamente le proprie credenziali evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza e le aggiorna periodicamente secondo le tempistiche imposte dalla Società;
 - sono prontamente eliminate le credenziali di accesso ai sistemi per le utenze dismesse;
 - sono utilizzati esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
 - è compilato e tenuto costantemente aggiornato un inventario dei *software* in uso presso la Società;
 - sono effettuate verifiche periodiche in merito alle utenze attive/inattive nonché alle licenze possedute e ai programmi installati;
 - la rete è protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*;

- i *backup* dei dati residenti sui *server* sono salvati con frequenza almeno giornaliera e i supporti sono adeguatamente conservati;
 - è garantita la tracciabilità dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
 - è garantita la protezione dei *file*, mediante meccanismi quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc.;
 - la documentazione riguardante ogni singola attività è archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione delle autorizzazioni e delle licenze di *software* e banche dati**, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedono la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dei *software* in uso presso la Società;
 - sono definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato ed è prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
 - sono implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
 - sono definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi e alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
 - le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati e ai sistemi compiute dagli utenti;
 - sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
 - sono previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia;
 - sono osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
 - i rapporti con soggetti terzi (ad es. autori e/o titolari del diritto d'autore, ecc.) sono gestiti come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché con la massima trasparenza e correttezza.

B.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection*, a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con l'Amministratore Unico e il Responsabile della Direzione Amministrativa in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico, all'acquisto/aggiornamento delle licenze *software*; a problemi legati alla navigazione in *internet* e relative analisi.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico o al Collegio Sindacale.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

C.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società il seguente Delitto di criminalità organizzata:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi appartiene ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, ovverosia di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

C.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione degli adempimenti, degli accreditamenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione;
- 2) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 3) Gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.);
- 4) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 5) Gestione dei rapporti con enti certificatori pubblici e/o privati e con le società diagnostiche e farmaceutiche;
- 6) Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.;
- 7) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 8) Affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati;

- 9) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 10) Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali;
- 11) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 12) Gestione delle note spese, dei *benefit* aziendali e delle spese di rappresentanza;
- 13) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, clienti/fornitori, ecc.) anche tramite società esterne;
- 14) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l'economato;
- 15) Gestione delle attività di *marketing*, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, *meeting* con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne;
- 16) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 17) Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti, ecc.;
- 18) Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione;
- 19) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici, delle informazioni aziendali e del sito *internet* aziendale, anche tramite società esterne;
- 20) Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di *software* e banche dati, anche tramite società esterne;
- 21) Definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità (nomine, deleghe e *job description*);
- 22) Rapporti con i fornitori, attività di informazione e coordinamento, gestione delle interferenze;
- 23) Valutazione dei rischi e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 24) Gestione delle emergenze, attività di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- 25) Certificazioni, manutenzioni, ispezioni e verifiche periodiche relative ad attrezzature ed impianti;
- 26) Flussi informativi e attività di vigilanza e controllo;
- 27) Gestione dei rifiuti;
- 28) Gestione dell'utilizzo di sostanze lesive per l'ambiente.

Nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbe essere coinvolto qualsiasi soggetto apicale o sottoposto che operi in nome e/o per conto della Società.

C.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione degli adempimenti, degli accreditamenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione, alla gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** (es. Ministero del Lavoro, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Polizia locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.); **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), alla

selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale⁸ (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i rapporti con i funzionari pubblici sono gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengono nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione sono effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interessi;
- sono utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettono la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
- la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione è prodotta da persone competenti in materia, preventivamente identificate, e verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l'ha prodotta, anch'esso preventivamente identificato;
- tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione sono firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base a procure/poteri/deleghe;
- è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, la definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.), nonché la modifica e/o l'integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
- sono formalizzati, in relazione a suddetti incontri, *memorandum*, *mail*, ecc. in cui sono indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
- è previsto che, nel caso in cui il potenziale Cliente richieda in fase di trattativa commerciale uno sconto che superi le soglie previste nei listini, il dipendente di Terme Sibarite S.p.A. che sta gestendo la trattativa chieda sempre il supporto del Responsabile della Direzione Amministrativa e dell'Amministratore Unico al fine di individuare il prezzo finale di vendita in modo tale che sia garantita la marginalità della Società;
- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, è prevista un'adeguata archiviazione di tutte le offerte presentate al Cliente e sono inserite nel sistema informatico solo i dati relativi all'offerta definitiva presentata al Cliente e firmata da entrambe le parti.

2) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria**

⁸ In particolare, in relazione agli adempimenti previdenziali.

in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 2).

- 3) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.); alla gestione dei rapporti con il fornitore; all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati**; alla **gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali**; alla **gestione dei rapporti con enti certificatori pubblici e/o privati e con le società diagnostiche e farmaceutiche**; alla **gestione dei rapporti con le associazioni sindacali, associazioni di categoria**, ecc.; alla **definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità** (nomine, deleghe e *job description*); ai **rapporti con i fornitori, attività di informazione e coordinamento, gestione delle interferenze**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- è previsto un albo fornitori che contiene sia i dati anagrafici della controparte sia le informazioni riguardanti la qualifica etico-comportamentale della stessa;
 - sulla base del rischio della controparte, è svolta un'adeguata qualifica etico-comportamentale per tutte le tipologie di Clienti, fornitori/appaltatori/consulenti, enti beneficiari e controparti di operazioni straordinarie ed è richiesta e archiviata specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le *White List* prefettizie, ecc.);
 - è monitorata la permanenza dei suddetti requisiti etico-comportamentali per tutta la durata del rapporto contrattuale;
 - è richiesta a Clienti, fornitori/appaltatori/consulenti, enti beneficiari, controparti di operazioni straordinarie e personale dipendente l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
 - in fase di selezione del personale, è richiesta adeguata documentazione (ad es. Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, ecc.) ed è monitorato per tutta la durata del rapporto il mantenimento dei criteri, parametri, requisiti richiesti in fase di selezione e qualifica del personale. Tale documentazione è richiesta anche per i lavoratori già assunti;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 4) Per le operazioni relative alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici, delle informazioni aziendali e del sito internet aziendale**, anche tramite società esterne, alla **gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati**, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Sezione B “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo B.4, punti 1) e 2).
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, clienti/fornitori, ecc.) anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto nella

Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punto 6);

- 6) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.)**, ivi inclusi la **piccola cassa e l’economato**; alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati; alla **gestione delle note spese, dei benefit aziendali e delle spese di rappresentanza**; alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive**, anche tramite società esterne; alle **attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti**, ecc.; alla **custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 4), 9), 10) e 11), oltreché a quanto previsto nella Sezione E “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.4, punti 7) e 8);
- 7) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni, eventi** (es. fiere, *meeting* con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - è definito e approvato un *budget* annuale relativo alle attività di *marketing*;
 - le operazioni sono, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
 - le operazioni sono dirette ad accrescere e a promuovere l’immagine e la cultura della Società;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 8) Per le operazioni relative alla **valutazione dei rischi e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro**; alla **gestione delle emergenze, attività di prevenzione incendi e di primo soccorso**; alle **certificazioni, manutenzioni, ispezioni e verifiche periodiche relative ad attrezzature ed impianti**; ai **flussi informativi e attività di vigilanza e controllo**, si rimanda a quanto previsto dalla Sezione F “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, con particolare riferimento al paragrafo E.5, punti 2), 4), 5) e 6).
- 9) Per le operazioni relative alla **gestione dei rifiuti** e alla **gestione dell’utilizzo di sostanze lesive per l’ambiente**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione I “Reati contro l’ambiente” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo I.4, punti 1), 2).

C.4 Controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection* - a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale.

D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti Reati societari:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, la punibilità è estesa anche al caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo** (art. 2625, comma 2 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

Costituito dalla condotta di cui all'art. 2635 c.c. qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 3) Gestione dei rapporti con enti certificatori pubblici e/o privati e con le società diagnostiche e farmaceutiche;
- 4) Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.;
- 5) Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali;
- 6) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 7) Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne;
- 8) Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti, ecc.;
- 9) Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. “strumentali”**:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2) Affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati;
- 3) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne;
- 4) Gestione delle note spese, dei *benefit* aziendali e delle spese di rappresentanza;
- 5) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne;
- 6) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l'economato;
- 7) Gestione delle attività di *marketing*, sponsorizzazioni, eventi (es. fiere, *meeting* con Clienti, ecc.), anche tramite società esterne.

Nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti figure:

- Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale dei Conti;
- Responsabile Direzione Amministrativa;
- Direttore alberghiero Terme Luigiane;
- Direttore di stabilimento Terme Luigiane;
- Direttore del personale Terme Luigiane;
- Responsabile Ufficio Economato.

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria**, ecc.; all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore; all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati**; alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne; alla **gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l'economato**, i protocolli di prevenzione, con particolare riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 2635 c.c., prevedono che:
 - è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.), nonché modifica e/o integrazione

alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);

- sono formalizzati, in relazione a suddetti incontri, *memorandum*, *mail*, ecc. in cui sono indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
- sono formalizzate le politiche di prezzo applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;
- sono formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi, laddove applicabili;
- è effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa sono evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interessi;
- il rapporto con il soggetto terzo è formalizzato attraverso un contratto scritto che contiene, al fine di garantire la trasparenza del rapporto, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
 - ✓ dichiarazioni e garanzie con cui il soggetto terzo si impegna a non pagare tangenti, a rispettare i principi etici e le leggi anticorruzione;
 - ✓ l'obbligo di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
 - ✓ il diritto della Società a controllare e valutare, con indagini, il comportamento del soggetto terzo nel rispetto delle leggi anticorruzione vigenti;
 - ✓ il diritto della Società di rescindere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione, oltre a ricevere il ristoro dei danni;
 - ✓ i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
 - ✓ il divieto di cedere il contratto, tutto o in parte, a terzi senza previo consenso scritto della Società;
- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

2) Per le operazioni relative alla **gestione della fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria**, anche tramite società esterne e alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4, punti 2) e 4).

3) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori pubblici e/o privati e con le società diagnostiche e farmaceutiche**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 5).

- 4) Per le operazioni relative alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.4 punto 1).
- 5) Per le operazioni relative alla **redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, ivi incluse le valutazioni e stime di poste soggettive, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- è adottato un manuale delle procedure contabili, che deve essere costantemente aggiornato;
 - le procedure operative aziendali indicano con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
 - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
 - i responsabili dell’unità organizzativa forniscono le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - qualora utile per la comprensione dell’informazione, i responsabili dell’unità organizzativa indicano i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegano copia;
 - la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avviene esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema sono identificati dalla Società, anche avvalendosi del supporto dello studio commerciale esterno, e garantiscono la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
 - chiunque ne sia a conoscenza segnala tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l’anomalia, segnala tempestivamente il fatto all’Organismo di Vigilanza;
 - eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse sono autorizzate dall’Amministratore Unico;
 - chiunque riceve ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informa, senza indugio, l’Organismo di Vigilanza;
 - la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili è messa a disposizione dell’Amministratore Unico con ragionevole anticipo rispetto a quando il medesimo sia chiamato a deliberare sull’approvazione del bilancio;
 - è formalizzato un calendario delle chiusure contabili;

- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 6) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali**, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- per ciascuna funzione è individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale;
 - il responsabile della funzione a cui sia richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale verifica la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione trasmessa;
 - le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale sono documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
 - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno dell'Amministratore Unico o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere sono messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
 - è effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, la competenza, l'esperienza e le qualifiche dei componenti del Collegio Sindacale al fine di adempiere ai bisogni aziendali ed è verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - i componenti del Collegio Sindacale siano scelti e nominati evitando qualsiasi conflitto di interessi;
 - è portata a conoscenza del Collegio Sindacale la politica anticorruzione della Società.
- 7) Per le operazioni relative all'attività di **ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione di conferimenti**, ecc., i protocolli di prevenzione prevedono che:
- è predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustra i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione contiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - ✓ descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
 - ✓ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
 - ✓ struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;
 - ✓ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione e indicazione di eventuali consulenti esterni, *advisor* coinvolti;
 - ✓ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - ✓ valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte dell'Amministratore Unico;

- ove richiesto, il Collegio Sindacale esprime motivato parere sull'operazione;
 - ai fini della registrazione contabile dell'operazione è verificata preliminarmente la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa sono evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interessi.
- 8) Per le operazioni relative alla **custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività d'impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni sono archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
 - l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
 - chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
 - la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisce in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società è consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avviene solo attraverso mezzi tecnici che garantiscono la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.
- 9) Nell'ambito delle restanti operazioni che concernono le **Attività Sensibili c.d. strumentali** individuate nel paragrafo E.2 della presente Sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale.

D.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection* - a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve, coordinarsi con l'Amministratore Unico e il Responsabile Direzione Amministrativa in ordine ai flussi finanziari *standard* e non *standard*, al processo di formazione del bilancio, agli adempimenti fiscali e ai

rapporti con le banche, ai contenziosi in corso, archiviando gli scambi di informazioni e di verbali delle riunioni periodiche tra l'OdV, il Collegio Sindacale e la funzione che effettua il controllo interno.
In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.
Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale.

E) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

E.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per “**lesione**” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La lesione è *grave* se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È *gravissima* se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un “**omicidio**” nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro.

E.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, comma 3 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa da parte della Società della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società ritenendo che la dissuasione da comportamenti configurabili come reati possa e debba essere conseguita attraverso il controllo dei propri processi operativi, ha reputato strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori *standard* disponibili in materia di sicurezza aziendale, affidarsi ad un importante strumento di controllo e di gestione, ovvero il Documento di Valutazione di Rischi previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza (DVR) di cui all'art. 17, comma, 1 lett. a) del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono le seguenti:

- 1) Definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità (nomine, deleghe e job *description*);
- 2) Valutazione dei rischi e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 3) Rapporti con i fornitori, attività di informazione e coordinamento, gestione delle interferenze;
- 4) Gestione delle emergenze, attività di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- 5) Certificazioni, manutenzioni, ispezioni e verifiche periodiche relative ad attrezzature ed impianti;
- 6) Flussi informativi e attività di vigilanza e controllo;
- 7) Affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati.

Nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti figure:

- Datore di Lavoro Terme Sibarite (Amministratore Unico);
- Datore di Lavoro Terme Luigiane;
- RSPP Terme Sibarite;
- RSPP Terme Luigiane;
- Preposto Terme Sibarite (Responsabile Direzione Amministrativa);
- Preposto Terme Luigiane;
- RLS Terme Sibarite.

E.4 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. n. 81/2008. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di

alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società devono:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, rispettare alcuni principi e tenere determinati comportamenti per tutelare la salute e la sicurezza propria e altrui;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro, osservando altresì la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera *g)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, ovvero di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- k) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

E.5 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità (nomine, deleghe e job description)**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - per tutte le figure, nominate per la gestione di problematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, anche in esito all'erogazione di specifici corsi formativi a cui il personale deve partecipare; essi devono essere mantenuti nel tempo;
 - l'attribuzione di specifiche responsabilità avviene attraverso forma scritta definendo, in maniera

esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa. In generale, a titolo esemplificativo:

- ✓ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- ✓ sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- ✓ sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- ✓ il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- ✓ le deleghe sono redatte per iscritto e determinino in modo chiaro, specifico e univoco le funzioni assegnate;
- ✓ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- ✓ non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- ✓ i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro hanno competenze adeguate ed effettive in materia;
- ✓ le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili sono adeguate ed effettive.

2) Per le operazioni relative alla **valutazione dei rischi e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi è effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il medico competente (ove previsto);
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) sono chiari, completi e rappresentano in modo veritiero lo stato dell'arte di Terme Sibarite S.p.A.;
- i dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questi individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili

nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;

- a richiesta, insieme ai dati e alle informazioni sono trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile del datore di lavoro ed è effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione;
- la valutazione dei rischi, come individuata, è costantemente revisionata e aggiornata e, in ogni caso, rivisitata ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente;
- la scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi;
- la documentazione inerente alla formazione del personale è trasmessa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi;
- l'attività di formazione ha lo scopo di:
 - ✓ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
 - ✓ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
 - ✓ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
 - ✓ garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

3) Per le operazioni relative ai rapporti con i fornitori, attività di informazione e coordinamento, gestione delle interferenze, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008;
- il soggetto esecutore delle lavorazioni possiede idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dimostra il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Egli, inoltre, se necessario, presenta all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società);
- l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilascia la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;

- in caso di presenza di personale esterno presso siti della Società (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili), viene rispettato quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4) Per le operazioni relative alla **gestione delle emergenze, attività di prevenzione incendi e di primo soccorso**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- si provvede all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
 - tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
 - sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
 - la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedono: l'individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo.
- 5) Per le operazioni relative alle **certificazioni, manutenzioni, ispezioni e verifiche periodiche relative ad attrezzature e impianti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze;
 - le attrezzature, i macchinari e gli impianti sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio è subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
 - preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato è opportunamente formato;
 - tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni;
 - le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono registrate;
 - in presenza di attrezzature e impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procede come segue:
 - ✓ in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni

all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvede ad affidare loro l'incarico;

- ✓ in caso di assenza di soggetti alternativi si provvede, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

6) Per le operazioni relative ai **flussi informativi e attività di vigilanza e controllo**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i dirigenti e i preposti investiti di delega ai sensi della normativa applicabile nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono dotati dei necessari requisiti di esperienza, professionalità e autonomia funzionale e di spesa al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;
- ogni anomalia che impedisca il pieno svolgimento dell'attività è segnalata al soggetto delegante al fine di rimuovere senza ritardo l'anomalia e deve garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa;
- i dirigenti e i preposti collaborano con il RSPP e con eventuali soggetti terzi che si trovino ad operare nei luoghi di lavoro al fine di avere sempre piena contezza del livello di rischio contingente o potenziale nei luoghi di lavoro. Nel caso insorgano nuovi rischi, i dirigenti e i preposti comunicano tale situazione al datore di lavoro ai fini di eventuali aggiornamenti o integrazioni del Documento di Valutazione dei rischi e dei DUVRI.

7) Per le operazioni relative all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- è previsto l'impegno contrattuale da parte dell'appaltatore al rilascio di apposita autodichiarazione circa l'assolvimento degli adempimenti necessari per l'ottenimento e il rinnovo alla scadenza dei permessi di soggiorno in capo ai lavoratori extracomunitari impiegati nell'appalto;
- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

E.6 Ulteriori principi

Oltre ai principi ed ai protocolli in precedenza evidenziati, la Società si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause sono registrati, monitorati e analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello devono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

E.7 Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- a) il datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite; il datore di lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità necessarie;
- b) i soggetti qualificati come datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal personale attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c) devono condursi specifiche attività di *audit*, con cadenza periodica, per controllare l'effettiva attuazione e idoneità concreta di tutte le misure adottate ai sensi del Decreto; dette verifiche possono essere effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti (es. datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente) e anche eventualmente attraverso consulenti esterni. In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue competenze, si informa delle attività di *audit* di cui sopra ed effettua proprie visite ispettive, avvalendosi all'uopo di soggetti e strutture aziendali e, laddove necessario, di consulenti esterni.

E.8 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza delle procure, rispetto delle prescrizioni del Sistema di gestione Integrato, Formazione, osservanza delle misure di sicurezza, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection* - a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve coordinarsi con l'Amministratore Unico, il Responsabile della Direzione Amministrativa e la funzione di RSPP in ordine a modifiche organigramma sicurezza, statistiche sugli infortuni, mancati incidenti, formazione. In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale.

F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

F.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata ovvero furto aggravato.

La pena è aumentata anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi oppure se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica una pena inferiore nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e ancor più lieve nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione⁽⁵⁾.

Tali si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare

concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi oppure se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-*bis* 1 c.p.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Si precisa che, con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter.1* c.p., inserito all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 dalla L. n. 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la Società, in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di *best practice*, ha privilegiato un approccio prudenziale, avvallato dalla dottrina maggioritaria, volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili con riferimento anche ai reati presupposto dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi (di seguito anche "reati fonte") da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Pertanto, la Società ha deciso di considerare, quali reati fonte dell'autoriciclaggio, i reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205").

Invece, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire "reati fonte" del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o le altre utilità), esse vengono già prese in considerazione nel presente Modello con specifico riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione; Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore; Delitti di criminalità organizzata; Reati societari; Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; Reati ambientali; Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e pertanto si rimanda alle specifiche Sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

F.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2) Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);

- 3) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l'economato;
- 4) Gestione delle note spese, dei *benefit* aziendali e delle spese di rappresentanza.

Nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti figure:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Direzione Amministrativa;
- Direttore alberghiero Terme Luigiane;
- Direttore di stabilimento Terme Luigiane;
- Direttore del personale Terme Luigiane;
- Responsabile Ufficio Economato Terme Luigiane.

F.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - è verificata la sede/sede legale o residenza dei Clienti, fornitori, nonché degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);
 - la Società determina i criteri di valutazione di Clienti, fornitori, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;
 - i criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di Clienti e fornitori individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri *standard* facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - ✓ profilo soggettivo dei Clienti e/o fornitori (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte degli stessi in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - ✓ comportamento dei Clienti e/o fornitori (es. questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà

accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);

- ✓ profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. il Cliente e/o fornitore, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);
 - ✓ dislocazione territoriale del Cliente e/o fornitore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
 - ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il Cliente e/o fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il Cliente e/o fornitore);
- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa è prevista la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
 - la scelta degli enti finanziatori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
 - le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - i contratti che regolano i rapporti con i Clienti e/o fornitori prevedono apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.

2) Per le operazioni relative alla **gestione delle note spese, dei benefit aziendali e delle spese di**

rappresentanza, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sono preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e/o del ruolo aziendale ricoperto, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società, sia note spese sia spese di rappresentanza;
- il rimborso delle spese sostenute è richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- è individuato il responsabile che autorizzi *ex ante* o *ex post* le note spese ai soggetti richiedenti;
- in sede di liquidazione, la voce relativa al rimborso delle spese di rappresentanza è distinta rispetto a quella relativa al rimborso delle note spese;
- l'assegnazione del *benefit* è motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed è autorizzata dalla funzione competente;
- è predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
- sono definite le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
- sono previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- sono stabilite le modalità di restituzione dei *benefit* in caso di dimissioni/licenziamento;
- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

3) Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l'economato, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa, è prevista la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, hanno una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi e i pagamenti della Società sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- è limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, anticipi di cassa, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza. Qualora avvengano operazioni in contanti, queste sono autorizzate e motivate dall'Amministratore Unico;
- la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

- in relazione alla gestione della piccola cassa e dell'economato:
 - ✓ è individuato un responsabile della gestione della piccola cassa e dell'economato;
 - ✓ sono definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, bollettino SISTRI, ecc.) e l'economato;
 - ✓ è predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa e dell'economato;
 - ✓ è effettuata giornalmente la conta fisica della piccola cassa e dell'economato;
 - ✓ è effettuata mensilmente una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
 - ✓ sono definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

F.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection* - a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con l'Amministratore Unico e il Responsabile della Direzione Amministrativa in ordine ai flussi finanziari *standard* e *non standard* e agli acquisti rilevanti.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico o al Collegio Sindacale.

G) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1 del Decreto)

G.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili a Terme Sibarite S.p.A. i seguenti delitti:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di trarre un profitto per sé o per altri un profitto, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Il reato punisce altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

G.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate presso Terme Sibarite S.p.A. le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1)** Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 2)** Stipulazione ed esecuzione di contratti (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private);
- 3)** Gestione e utilizzo dei sistemi informatici, anche tramite società esterne.

Nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti figure:

- Responsabile Direzione Amministrativa;
- Direttore alberghiero Terme Luigiane;
- Direttore di stabilimento Terme Luigiane;

- Direttore del personale Terme Luigiane;
- Responsabile Ufficio Economato Terme Luigiane.

G.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione sono firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base a procure/poteri/deleghe;
 - è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l'ottenimento dell'incarico tramite trattativa privata, la definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché la modifica e/o l'integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
 - sono formalizzati, in relazione a suddetti incontri, *memorandum, mail*, ecc. in cui sono indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
 - è previsto che, nel caso in cui il potenziale Cliente richieda in fase di trattativa commerciale uno sconto che superi le soglie previste nei listini, il dipendente di Terme Sibarite S.p.A. che sta gestendo la trattativa chiede sempre il supporto del Responsabile Direzione Amministrativa e dell'Amministratore Unico al fine di individuare il prezzo finale di vendita in modo tale che sia garantita la marginalità della Società;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, è prevista un'adeguata archiviazione di tutte le offerte presentate al Cliente e sono inserite nel sistema informatico solo i dati relativi all'offerta definitiva presentata al Cliente e firmata da entrambe le parti.

- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - si procede, prima dell'emissione dell'Ordine d'acquisto/contratto d'acquisto, con una comparazione di almeno tre offerte/preventivi/listini;
 - sono specificate le categorie di fornitori c.d. "unici" per via delle specifiche competenze tecniche e scientifiche (ad es. fornitori di tecnologia che fanno parte dell'offerta di vendita di Terme Sibarite S.p.A., ecc.) per le quali non è possibile procedere con una comparazione di almeno tre offerte/preventivi/listini;

- è redatta, nel caso in cui non fosse possibile rispettare quanto previsto al primo punto, una nota scritta, firmata dal Responsabile della Direzione Amministrativa, nella quale vengono formalizzate le motivazioni che giustificano tale *modus operandi* e la relativa scelta (ad es. il Cliente ha richiesto uno specifico fornitore o uno specifico prodotto reperibile solo da uno specifico fornitore, il Cliente ha richiesto tempistiche brevi per l'esecuzione del contratto che comportano, per Terme Sibarite S.p.A., la necessità di individuare e contattare il fornitore/appaltatore/subappaltatore in tempi altrettanto brevi, ecc.). In tali casi è fornita adeguata documentazione a supporto;
 - la selezione di fornitori/appaltatori/consulenti avviene sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e la scelta è motivata e documentata;
 - è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con i fornitori/appaltatori/consulenti riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di scelta del fornitore/appaltatore/consulente, di definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di consegna della fornitura/esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché la modifica e/o l'integrazione alle stesse (es. variazioni significative del prezzo, ecc.);
 - sono formalizzati, in relazione a suddetti incontri, *memorandum*, *mail*, ecc. in cui sono indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa sono evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti sono o possono apparire in conflitto di interessi;
 - l'incarico a consulenti esterni è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
 - i contratti di approvvigionamento sono autorizzati dai soggetti aventi adeguati poteri in base a procure/poteri/deleghe;
 - è richiesto al consulente/professionista di formalizzare dei *report* periodici delle attività svolte da inviare alla Società;
 - al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifica l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
 - non sono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, professionisti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
 - sono previsti, nei casi di suddetta incongruità, sia blocchi a sistema sia specifiche soglie approvative.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione e utilizzo dei sistemi informatici**, anche tramite società esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Sezione B "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo B.4, punto 1).

G.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection* - a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con l'Amministratore Unico e il Responsabile della Direzione Amministrativa in ordine ai flussi finanziari *standard* e *non standard* e agli acquisti rilevanti.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico o al Collegio Sindacale.

H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare, la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

H.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione degli adempimenti, degli accreditamenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione;
- 2) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne.

Inoltre, la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. può trovare configurazione anche nell'ambito di diverse Attività Sensibili della Società, potrebbe essere commessa ad ogni livello aziendale e in un numero pressoché infinito di modalità.

Infatti, nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbe essere coinvolto ogni soggetto che opera in nome o per conto di Terme Sibarite S.p.A.

H.3 Principi generali di comportamento

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti ricompresi tra i destinatari del Modello e del Codice Etico della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

È considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice Etico della Società, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a Terme Sibarite S.p.A.

Nell’ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società e l’Amministratore Unico per la valutazione del caso e l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

H.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione degli adempimenti, degli accreditamenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche per lo svolgimento dell’attività sanitaria, di ricerca e di formazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i rapporti con i funzionari pubblici sono gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengono nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione sono effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interessi;
 - sono utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettono la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
 - la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione è prodotta da persone competenti in materia, preventivamente identificate, e verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l’ha prodotta, anch’esso preventivamente identificato;
 - tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione sono firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base a procure/poteri/deleghe;
 - è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di aggiudicazione di una gara o l’ottenimento dell’incarico tramite trattativa privata, la definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché la modifica e/o l’integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell’importo, ecc.);
 - sono formalizzati, in relazione a suddetti incontri, *memorandum*, *mail*, ecc. in cui sono indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
 - sia previsto che, nel caso in cui il potenziale Cliente richieda in fase di trattativa commerciale uno sconto che superi le soglie previste nei listini, il dipendente di Terme Sibarite S.p.A. che sta gestendo la trattativa chieda sempre il supporto del Responsabile della Direzione Amministrativa e

dell'Amministratore Unico al fine di individuare il prezzo finale di vendita in modo tale che sia garantita la marginalità della Società;

- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, è prevista un'adeguata archiviazione di tutte le offerte presentate al Cliente e sono inseriti nel sistema informatico solo i dati relativi all'offerta definitiva presentata al Cliente e firmata da entrambe le parti.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione del contenzioso e degli accordi transattivi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti/fornitori, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- è sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
 - è conferita la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
 - la Società assume un comportamento collaborativo con l'Autorità Giudiziaria;
 - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettano i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - sono costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;
 - è definito un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza (es. inizio del procedimento, risultanze delle varie fasi di giudizio, conclusione del procedimento, criticità emerse, numero di contenziosi in essere, ecc.);
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alle Autorità Giudiziaria, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

H.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection* - a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve coordinarsi con l'Amministratore Unico in ordine ai contenziosi in corso, archiviando gli scambi di informazioni e di verbali delle riunioni periodiche tra OdV, Collegio Sindacale, e la funzione che effettua il controllo interno.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.
Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale.

I) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

I.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

1) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- ✓ attività di raccolta⁹, recupero¹⁰, smaltimento¹¹, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione¹² (art. 256, comma 1);
- ✓ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- ✓ effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- ✓ deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)¹³ (art. 256, comma 6, primo periodo).

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

2) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena. Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di

⁹ Per "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento" (art. 183, lett. o) d.lgs. 152/2006).

¹⁰ Per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183, lett. t) d.lgs. 152/2006).

¹¹ Per "smaltimento" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183, lett. z) d.lgs. 152/2006).

¹² Secondo la giurisprudenza il reato si consuma anche in presenza di un solo atto di raccolta, trasporto, ecc. non autorizzato, non essendo necessaria una pluralità di atti (Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465; Id., 25 novembre 2009, n. 8300; Id., 25 maggio 2011, n. 24428).

¹³ Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

4) Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

Quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 c.p. sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-*bis* c.p. sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

5) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

6) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- attività di raccolta¹⁴, trasporto¹⁵, recupero¹⁶, smaltimento¹⁷, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione¹⁸ (art. 256, comma 1);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);

¹⁴ Per "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento" (art. 183, lett. o) d.lgs. 152/2006).

¹⁵ Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (art. 193, comma 9, d.lgs. 152/2006).

¹⁶ Per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183, lett. t) d.lgs. 152/2006).

¹⁷ Per "smaltimento" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183, lett. z) d.lgs. 152/2006).

¹⁸ Secondo la giurisprudenza il reato si consuma anche in presenza di un solo atto di raccolta, trasporto, ecc. non autorizzato, non essendo necessaria una pluralità di atti (Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465; Id., 25 novembre 2009, n. 8300; Id., 25 maggio 2011, n. 24428).

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)¹⁹ (art. 256, comma 6, primo periodo).

7) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e ss. costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

8) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento

¹⁹ Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, comma 1, o del formulario di cui all'art. 193.

9) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156)

Costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma 4 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

10) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di

imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Costituito dalla condotta di chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di

controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

11) Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156)

Costituito dalla condotta di chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata ovvero di chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8.

Costituito dalla condotta di chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'art. 269, comma 8.

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Costituito dalla condotta di chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, comma 6, o ai sensi dell'art. 272, comma 1.

Costituito dalla condotta di chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269, comma 6.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Costituito dalla condotta di chi, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

1.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso la Società la seguente **Attività Sensibile** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione dei rifiuti.

Nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti figure:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Direzione Amministrativa;
- RSPP Terme Sibarite;
- Direttore alberghiero Terme Luigiane;
- Direttore di stabilimento Terme Luigiane.

1.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono l'Attività Sensibile individuata nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

1) *Politica ambientale*

Con riferimento alla politica ambientale, sono definiti:

- un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultano fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;
- l'impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale;
- la presenza di un processo di comunicazione interna ed esterna;
- un processo strutturato di aggiornamento periodico.

2) *Ruoli e responsabilità*

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, sono definiti:

- un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
- un organigramma che include le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es., pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descrive le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione;
- l'individuazione di soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, definendo i loro compiti e le connesse responsabilità;
- la definizione delle competenze che i soggetti con responsabilità in ambito ambientale devono possedere.

3) *Controllo della legislazione*

Con riferimento al controllo della legislazione, sono definiti:

- i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti agli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- i criteri e le modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare le modalità per definire le fonti normative accreditate;

- ✓ individuare correttamente gli scenari legislativi applicabili;
- ✓ individuare opportuni canali informativi per assicurare la disponibilità della normativa applicabile alle parti interessate;
- ✓ monitorare il rispetto della normativa applicabile.

4) Gestione della documentazione

Con riferimento alla gestione della documentazione, sono definiti:

- i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ predisporre, verificare ed emettere documenti connessi con la gestione dell'ambiente, tra cui le procedure e le istruzioni operative;
 - ✓ gestire l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione di origine interna ed esterna.

5) Informazione, formazione e consapevolezza

Con riferimento all'informazione, formazione e consapevolezza, sono definiti:

- i ruoli e le responsabilità inerenti alla formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o di cambi di mansioni e di introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possono determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- i contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- i tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ definire il fabbisogno formativo;
 - ✓ pianificare ed erogare la formazione in ambito ambientale coerentemente con le disposizioni di legge ed in coerenza con il fabbisogno formativo definito;
 - ✓ verificare l'efficacia della formazione impartita in ambito ambientale.

6) Controllo operativo

Con riferimento al controllo operativo, sono definiti:

- i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti ambientali;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
 - ✓ definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
 - ✓ individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

7) Gestione degli acquisti

Con riferimento alla gestione degli acquisti, sono definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es., iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongono il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare i fornitori critici ai fini della gestione ambientale;
 - ✓ definire i criteri di qualificazione dei fornitori critici con riferimento alla loro possibile accettabilità all'interno di una *vendor list*;
 - ✓ individuare dei criteri di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accettabilità dei fornitori critici.

8) Gestione delle emergenze ambientali

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, sono definiti:

- gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'*habitat*;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate e alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

9) Attività di audit

Con riferimento alle attività di *audit* sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, sono definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione delle stesse;
- le modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- la comunicazione dei risultati ai vertici della Società.

1.4 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative alla **gestione dei rifiuti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - ✓ al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare, è tenuta in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - ✓ è favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti:
 - ✓ sono definiti ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - ✓ è assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni miscelazione illecita;
 - ✓ è assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - ✓ è valutata l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
 - ✓ è assicurato il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
 - ✓ è assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti:
 - ✓ sono definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possiede i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ nel caso di trasporto condotto in proprio, è assicurato il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ è assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
 - ✓ è assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti:

- ✓ sono definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possiede i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ è assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
 - ✓ è monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di *database* e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
 - ✓ è assicurata la disponibilità della documentazione relativa.
- 2) Per le operazioni relative all'**utilizzo di sostanze lesive per l'ambiente**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sono definiti criteri e modalità per il censimento delle attrezzature che producono sostanze lesive dell'ambiente e l'aggiornamento degli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
 - sono definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

1.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection*, a tutta la documentazione della Società rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i diversi profili specifici ed in particolare con l'Amministratore Unico in ordine alle attività di definizione delle attività di classificazione, registrazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio dei rifiuti e la conseguente ricerca di una corretta destinazione e invio al recupero interno/esterno o smaltimento degli stessi.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico o al Collegio Sindacale.

L) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto), IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* del Decreto) E RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-*terdecies* del DECRETO)

L.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Delitto contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D. Lgs. n. 231/2001):

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È altresì punta la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società il seguente reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/2001):

- **art. 22, comma 12-*bis* D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Le pene previste per il fatto di cui sopra, aumentano se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società il seguente reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D. Lgs. n. 231/2001):

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa** (art. 604-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; oppure dalla condotta di chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ovvero dalla condotta di chi promuove, dirige o partecipa ad ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo vietati, poiché aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; alternativamente, dalla condotta di chi presta assistenza all'attività di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività.

Il comportamento incriminato può comprendere, altresì, la propaganda o l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla

negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

L.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati;
- 2) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne.

Nelle Attività Sensibili summenzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti figure:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Direzione Amministrativa;
- Direttore alberghiero Terme Luigiane;
- Direttore di stabilimento Terme Luigiane;
- Direttore del personale Terme Luigiane.

L.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**affidamento e gestione di appalti e subappalti, ivi inclusa la gestione dei distaccati**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - è previsto l'impegno contrattuale da parte dell'appaltatore al rilascio di apposita autodichiarazione circa l'assolvimento degli adempimenti necessari per l'ottenimento e il rinnovo alla scadenza dei permessi di soggiorno in capo ai lavoratori extracomunitari impiegati nell'appalto;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 2) Per le operazioni riguardanti la **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, elaborazione cedolini, incentivi, premi, ecc.), anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sono corrisposte retribuzioni conformi:
 - ✓ ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - ✓ alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - ✓ alla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
 - sono vietate tutte le pratiche legate al fenomeno del *mobbing*, nonché tutte le situazioni che possono sottoporre il personale a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative

degradanti;

- in caso di lavoratori stranieri:
 - ✓ è verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti di lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno) e, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
 - ✓ l'Amministratore Unico viene informato circa il venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da poter disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
 - ✓ sono segnalate alle autorità competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso ed impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia;
- sono assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
- è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività;
- sono adottati gli accorgimenti necessari al fine di rendere l'ambiente di lavoro adeguato in termini di sicurezza e/o igiene.

Con riferimento agli impatti in ambito salute e sicurezza sul lavoro e alle condizioni lavorative in senso lato si rimanda ai protocolli di prevenzione definiti nella Sezione E della Parte Speciale del Modello "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Si precisa che, ad integrazione dei protocolli specifici di prevenzione afferenti ai reati di razzismo e xenofobia, si rinvia ai presidi adottati *ad hoc* con le disposizioni di cui al Codice Etico della Società.

L.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection*, a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i diversi profili specifici ed in particolare con l'Amministratore Unico e il Responsabile della Direzione Amministrativa in ordine al processo di assunzione di personale e alla gestione degli appaltatori.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico o al Collegio Sindacale.

M) REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies*)

M.1 Premessa

La L. 19 dicembre 2019 n. 157 ha introdotto l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D. Lgs. n. 231/2001.

I reati tributari sono così entrati nel novero dei reati presupposto la cui commissione fa sorgere, in capo all'Ente, la responsabilità amministrativa da reato.

In particolare, sono confluite all'interno del "catalogo 231" le fattispecie già previste negli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha recepito la c.d. Direttiva P.I.F. (Protezione Interessi Finanziari).

A seguito di tale attuazione, si è estesa ulteriormente la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati tributari (prima esclusi dal D. Lgs. n. 231/2001), solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Si tratta dei reati di cui agli articoli 2, 4, 5, 8, 10 e 10-*quater* D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

M.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati tributari:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle

annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

▪ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

▪ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La fattispecie punisce altresì chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

M.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui al precedente paragrafo della presente Sezione:

- 1) Gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne;
- 2) Gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- 3) Stipulazione ed esecuzione dei contratti (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore;
- 4) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione delle attività di acquisto dei beni e servizi;
- 5) Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l'economato;
- 6) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (adempimenti previdenziali, anagrafica, cedolini, incentivi, premi, ecc.) anche tramite società esterne.

Nelle Attività Sensibili già menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti figure:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Direzione Amministrativa;

- Direttore alberghiero Terme Luigiane;
- Direttore di stabilimento Terme Luigiane;
- Direttore del personale Terme Luigiane;
- Responsabile Ufficio Economato Terme Luigiane.

M.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione della Fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria** in materia fiscale e tributaria, anche tramite società esterne e alla **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale** (adempimenti previdenziali, anagrafica, cedolini, incentivi, premi, ecc.) anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - il personale della Società assume un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese rispettano i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - è deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e dotato di idonee deleghe o procure;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 2) Per le operazioni relative alla **gestione di finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi** da parte di enti pubblici e/o privati, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - è effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione inviata ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc.;
 - l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come finanziamento, contributo o erogazione, è destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
 - l'impiego di tali risorse è sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
 - è verificato, mediante un controllo sulla reportistica prodotta (es. indicazione dei corsi erogati, fogli presenza dei partecipanti ai corsi, ecc.), il corretto utilizzo dei finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc. ottenuti;
 - è predisposto un *report* periodico, da inviare all'Amministratore Unico, al fine di monitorare i finanziamenti, erogazioni, contributi, ottenuti, utilizzati e da utilizzare;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

- 3) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi** (ivi incluse le consulenze tecniche, tributarie/fiscali, giuslavoristiche, ecc.) e gestione dei rapporti con il fornitore e alla **stipulazione ed esecuzione di contratti** (ivi inclusa la partecipazione a gare pubbliche e/o private), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- si procede, prima dell'emissione dell'Ordine d'acquisto/contratto d'acquisto, con una comparazione di almeno tre offerte/preventivi/listini;
- sono specificate le categorie di fornitori c.d. "unici" per via delle specifiche competenze tecniche e scientifiche (ad es. fornitori di tecnologia che fanno parte dell'offerta di vendita di Terme Sibarite S.p.A., ecc.) per le quali non è possibile procedere con una comparazione di almeno tre offerte/preventivi/listini;
- è redatta, nel caso in cui non fosse possibile rispettare quanto previsto al primo punto, una nota scritta, firmata dal Responsabile della Direzione Amministrativa, nella quale vengano formalizzate le motivazioni che giustificano tale *modus operandi* e la relativa scelta (ad es. il Cliente ha richiesto uno specifico fornitore o uno specifico prodotto reperibile solo da uno specifico fornitore, il Cliente ha richiesto tempistiche brevi per l'esecuzione del contratto che comportano, per Terme Sibarite S.p.A., la necessità di individuare e contattare il fornitore/appaltatore/subappaltatore in tempi altrettanto brevi, ecc.). In tali casi è fornita adeguata documentazione a supporto;
- la selezione di fornitori/appaltatori/consulenti avviene sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e la scelta è motivata e documentata;
- è garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con i fornitori/appaltatori/consulenti riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di scelta del fornitore/appaltatore/consulente, di definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di consegna della fornitura/esecuzione del contratto, le modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché la modifica e/o l'integrazione alle stesse (es. variazioni significative del prezzo, ecc.);
- sono formalizzati, in relazione a suddetti incontri, *memorandum*, *mail*, ecc. in cui sono indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa sono evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti sono o possono apparire in conflitto di interessi;
- l'incarico a consulenti esterni è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- i contratti di approvvigionamento sono autorizzati dai soggetti aventi adeguati poteri in base a procure/poteri/deleghe;
- è richiesto al consulente/professionista di formalizzare dei *report* periodici delle attività svolte da inviare alla Società;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifica l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- non sono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, professionisti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- è verificata la congruità delle provvigioni/compensi spettanti al professionista presenti nel sistema informatico aziendale con quanto previsto nel contratto firmato con il professionista;
- sono previsti, nei casi di suddetta incongruità, sia blocchi a sistema sia specifiche soglie approvative.

- 4) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, recupero crediti verso clienti, ecc.), ivi inclusi la piccola cassa e l'economato**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi e i pagamenti di Terme Sibarite S.p.A. nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.;
 - è garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

M.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle operazioni connesse alle Attività Sensibili relative ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli mirano alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *data protection* - a tutta la documentazione di Terme Sibarite S.p.A. rilevante inerente alle Attività Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con l'Amministratore Unico e il Responsabile della Direzione Amministrativa in ordine ai flussi finanziari *standard* e non *standard*, a documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria e a verifiche e sopralluoghi di Enti Ispettivi o di Controllo.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico o al Collegio Sindacale.